

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Proroga dei termini

AGEVOLAZIONI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

05

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

LAVORO

07

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

08

Leggi Inevidenza

10

Scadenze

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Rilevanza delle spese da Sismabonus e da Superbonus al 110% - Natura di spese incrementative (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.3.2021 n. 204)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.3.2021 n. [204](#) è intervenuta sul coordinamento tra il sostenimento delle spese che beneficiano del c.d. superbonus del 110% ([art. 119](#) del DL 34/2020) ed il calcolo delle plusvalenze da redditi diversi ex [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR.

Cessione di fabbricati plusvalente

Ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:

- la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall'acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, quindi, è necessario che la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione.

Nel caso di cessione di immobile acquistato presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell'atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).

Nel caso di cessione di fabbricati costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l'esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del quinquennio, quale termine iniziale rileva quello di ultimazione dell'edificazione.

Quale termine "finale" per il computo del quinquennio rileva la data in cui viene ceduto l'immobile (atto notarile), a prescindere dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo.

In caso di cessione di fabbricato al di fuori dal regime di impresa, la plusvalenza imponibile si individua come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto ([art. 68](#) co. 1 del TUIR).

Rilevanza delle spese incrementative

La risposta interpello in argomento ha chiarito che le spese condominiali sostenute *pro quota* per interventi di miglioramento sismico e le spese sostenute dal singolo condomino per la sostituzione dei serramenti interni alla propria unità immobiliare costituiscono spese incrementative di cui è possibile tener conto in sede di determinazione della plusvalenza imponibile ex [art. 68](#) del TUIR.

Tra queste spese vi sono anche quelle che beneficiano del c.d. "sismabonus" e del c.d. "ecobonus". Queste spese, quindi, possono essere defalcate nel calcolo della plusvalenza imponibile (corrispettivo incassato meno costi sostenuti), indipendentemente dal fatto che la detrazione si sia trasformata in un mancato pagamento (optando per lo sconto in fattura) o in denaro (optando per la cessione del credito).

Cessione infraquinquennale del fabbricato

Sempre sull'imponibilità delle plusvalenze immobiliari come redditi diversi, l'Agenzia delle Entrate precisa che in caso di cessione "infraquinquennale" dell'unità immobiliare rilevante ai fini dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, tali costi riducono la plusvalenza imponibile a nulla rilevando che relativamente a dette spese si sia potuto beneficiare del superbonus al 110% di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, nella forma di detrazione dall'IRPEF lorda, oppure anche nelle forme opzionali dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 68 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.3.2021 n. 204

Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2021 - "Spese edilizie tra le spese "incrementative" deducibili anche col superbonus" - Zanetti

Il Sole - 24 Ore del 25.3.2021, p. 42 - "Le spese legate al superbonus diminuiscono la plusvalenza" - Gavelli G. - Tosoni G. P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cessione di immobili - Fabbricati" - Sanna S.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riqualificazione energetica - Superbonus del 110%" - Zeni A.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Proroga dei termini - Accertamenti sulle componenti di reddito pluriennali - Annualità accertabile (Cass. SS.UU. 25.3.2021 n. 8500)

Gli artt. [43](#) del DPR 600/73 e 57 del DPR [633/72](#) stabiliscono che l'avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se c'è stata omissione dichiarativa.

Sono previsti, all'[art. 25](#) del DPR 602/73, anche termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento.

La delimitazione del termine di decadenza presenta aspetti problematici in relazione alle fattispecie che hanno rilevanza su più annualità d'imposta, come accade spesso nelle componenti pluriennali del reddito d'impresa (es. ammortamenti, accantonamenti, ecc.).

Mediante la sentenza 25.3.2021 n. [8500](#), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che l'Erario può accertare qualsiasi anno d'imposta, non verificandosi alcuna decadenza derivante dal fatto che avrebbe dovuto, secondo una corrente giurisprudenziale, accertare l'anno fiscalmente rilevante (in tema di ammortamenti, quindi, l'anno in cui il bene è stato iscritto in bilancio ed è stata dedotta la prima quota di ammortamento).

Individuazione del termine di decadenza

L'autonomia dei periodi d'imposta osta ad una soluzione che imponesse di accertare il primo anno, posto che ad ogni periodo d'imposta corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

Lo stesso deriva dall'analisi del dato normativo sui termini decadenziali, che non differenzia le diverse situazioni.

Rimane però ferma la decadenza per le annualità in cui sono spirati i termini.

Applicazione del principio

Ipotizziamo che la prima quota di ammortamento sia dedotta nell'anno 2021 (modello REDDITI 2022), e che il bene si ammortizzi fiscalmente in dieci anni.

L'Agenzia delle Entrate può disconoscere, per qualsiasi ragione, ad esempio sostenendo che il bene non era capitalizzabile o addirittura che il costo non era deducibile, la quota dedotta nel 2026 (modello REDDITI 2027), nonostante il termine per accertare il modello REDDITI 2022 sia spirato il 31.12.2027.

Non rileva che il fatto fiscalmente rilevante sia sorto nel 2021, posto che esso si protrae sino all'ultimo anno di deduzione della quota.

Considerato che l'ultima quota andrebbe dedotta nell'anno 2031 (modello REDDITI 2032), le scritture contabili e più in generale i documenti giustificativi andrebbero conservati sino al 31.12.2037.

Non è tuttavia possibile, ad esempio nell'anno 2028, disconoscere la quota dedotta nel 2021, in quanto il termine, per quell'anno d'imposta, è decaduto il 31.12.2027.

Estensione del principio

Le Sezioni Unite sanciscono espressamente che il principio opera in tutte le fattispecie in cui un fatto rileva su più anni, come per:

- le spese che danno luogo a detrazioni d'imposta che per scelta legislativa devono essere dilazionate su più anni (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie);
- i crediti d'imposta che possono essere fruiti su più anni o riportati a nuovo;
- il riporto delle perdite fiscali, essendo irrilevante che sia stato emesso, in relazione ad un anno, l'avviso senza imposta, in cui viene determinata una minor perdita.

Dichiarazione integrativa

Sebbene il tema non sia stato trattato, laddove si accetti il ragionamento delle Sezioni Unite, è evidente che i

limiti temporali così come interpretati devono valere anche per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, nonché per il ravvedimento operoso.

art. 43 DPR 29.9.1973 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2021 - "Componenti pluriennali di reddito con termini di decadenza allungati" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 26.3.2021, p. 35 - "I costi pluriennali dilatano i termini di accertamento" -

Ambrosi Il Sole - 24 Ore del 26.3.2021, p. 35 - "Così si alimenta la sfiducia dei contribuenti" - Iorio

Italia Oggi del 26.3.2021, p. 24 - "Costi pluriennali rettificabili" - Ferrara

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Termini di accertamento" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Cartella di pagamento - Termini di decadenza" - Cissello A.

Cass. SS.UU. 25.3.2021 n. 8500

Agevolazioni

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione - Novità del DL 41/2021 (DL "Sostegni")

A fini di coordinamento tra norme, l'[art. 42](#) co. 8 del DL 41/2021 (DL "Sostegni") ha abrogato i commi della legge di bilancio 2021 ([art. 1](#) commi 381-384 della L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore), situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che riduce il canone di locazione, già previsto dall'[art. 9-quater](#) del DL 137/2020, conv. L. 176/2020.

Quest'ultima norma resta in vigore, seppure con un ambito applicativo più ristretto rispetto alla misura prevista dalla legge di bilancio 2021.

Condizioni per la fruizione

Alla luce dell'abrogazione dei commi della legge di bilancio 2021, il contributo a fondo perduto ex [art. 9-quater](#) del DL 137/2020 spetta se:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell'elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. [87/2003](#);
- l'immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29.10.2020.

Quest'ultimo requisito è previsto dall'[art. 9-quater](#) del DL 137/2020, mentre il contributo di cui ai commi della legge di bilancio 2021 abrogati non conteneva precisazioni circa tale aspetto, con la conseguenza che essa avrebbe trovato applicazione per tutti i contratti di locazione, anche quelli conclusi dopo il 29.10.2020.

Determinazione del contributo

In presenza delle suddette condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

La percentuale è suscettibile di essere rideterminata mediante riparto proporzionale, tenuto conto delle somme stanziare per tale misura e le domande presentate.

Inoltre, il limite dei 1.200,00 euro complessivi di contributo annuo è fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo non può superare il valore individuato dalla norma.

A titolo esemplificativo, e sul presupposto che il contributo spettante sia effettivamente pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200,00 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100,00 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200,00 euro.

Posto che l'[art. 9-quater](#) del DL 137/2020 non indica un limite minimo o massimo mensile di riduzione applicabile, il locatore dovrebbe poter ridurre il canone in misura diversa per le singole mensilità e accedere comunque al beneficio, sempre nel limite massimo di 1.200,00 euro di contributo.

Modalità applicative

Per accedere al contributo, il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo ([art. 9-quater](#) co. 2 del DL 137/2020).

Le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni sono demandate a un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, attualmente non ancora emanato.

Incremento del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

L'[art. 42](#) co. 7 del DL 41/2021 ha anche incrementato di 50 milioni di euro le risorse destinate al contributo in esame (che si sommano ai 50 milioni già destinati dall'[art. 9-quater](#) co. 4 del DL 137/2020).

art. 42 co. 8 DL 22.3.2021 n. 41

art. 9 quater DL 28.10.2020 n. 137

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2021 - "Contributo per la riduzione del canone di locazione non generalizzato" - Mauro - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2020 - "Contributo a fondo perduto al locatore che riduce il canone di locazione" - Mauro - Pasquale

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA - Novità del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni") - Modalità e termini di presentazione dell'istanza (provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923)

L'[art. 1](#) del DL 22.3.2021 n. 41 (DL "Sostegni") ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. [77923](#), sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza, il contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un'apposita guida in materia.

Soggetti beneficiari del contributo

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
- gli enti pubblici di cui all'[art. 74](#) del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'[art. 162-bis](#) del TUIR.

Requisiti

Il contributo spetta ai suddetti soggetti a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"; la norma fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:

- 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, con ricavi o compensi tra 100.000,00 euro e 400.000,00 euro;

- 40%, con ricavi o compensi tra 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2020.

Il contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Con riferimento al calcolo dell'ammontare medio mensile, è stato precisato che (cfr. istruzioni per la compilazione dell'istanza):

- gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno (nella guida si fa riferimento al numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva);
- in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31.12.2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza per l'accesso al contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. [77923](#) è stato previsto che l'istanza deve essere presentata:

- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000, all'[art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007 e all'[art. 31](#) co. 1 del DL 78/2010).

La scelta della modalità di erogazione:

- è irrevocabile;
- deve riguardare l'intero importo del contributo spettante;
- deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Il contributo a fondo perduto spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

art. 1 DL 22.3.2021 n. 41

Provvedimento Agenzia Entrate 23.3.2021 n. 77923

Guida Agenzia Entrate marzo 2021

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2021 - "Istanze per il contributo a fondo perduto dal 30 marzo" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 24.3.2021, p. 5 - "Sostegni, richieste dal 30 marzo Potenziati i controlli antifrode" - Mobili - Parente

Il Sole - 24 Ore del 24.3.2021, p. 5 - "Così i parametri rigidi sul fatturato creano i nuovi «esodati dai ristori»" -

M.Mo. G.Tr.

Italia Oggi del 24.3.2021, p. 31 - "Il fondo perduto è al decollo" - Liburdi - Sironi

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga - Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito per l'anno 2021 - Novità del DL "Sostegni"

L'art. 8 del DL DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. DL "Sostegni") introduce importanti misure in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, prorogando di fatto lo schema di intervento già consolidato con l'art. 1 co. 300 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Gli ammortizzatori sociali in questione sono la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), l'Assegno ordinario, la Cassa integrazione in deroga e la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Nuovi interventi di integrazione salariale

La norma in esame riconosce ai datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di:

- CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 30.6.2021 (le disposizioni presenti nella legge di bilancio 2021 fissavano il periodo di fruizione tra il 1.1.2021 e il 31.3.2021);

- assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti sempre dal decreto "Cura Italia" (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020), per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021 (la legge di bilancio 2021 ne prevedeva l'applicazione per il periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021).

Per tutti i suddetti trattamenti non si prevede l'applicazione di alcun contributo addizionale, mentre i lavoratori interessati sono quelli in forza al 23.3.2021, ossia la data di entrata in vigore del DL "Sostegni".

Invece, per la CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, il provvedimento in questione prevede che il trattamento venga concesso:

- in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/72;

- per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.

Termini di presentazione delle domande di CIG COVID-19

Rispetto alla normativa previgente di cui all'art. 1 co. 301 della L. 178/2020, rimangono sostanzialmente invariate le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in argomento, le quali - ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 41/2021 - dovranno essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni", ossia il 30.4.2021.

Pagamento diretto delle prestazioni

Anche in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS rimane sostanzialmente invariato lo schema procedurale già definito dalla normativa previgente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8 co. 4 del DL 41/2021, i datori di lavoro interessati dovranno inviare all'Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Rimane ferma, anche in questo caso, la possibilità di ricorrere all'anticipazione del pagamento, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. In tale ipotesi, una volta ricevuti dall'azienda tutti i dati

necessari, l'INPS provvederà dunque al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Flusso agevolato UniEmens

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la norma in esame introduce una modalità semplificata, attraverso il flusso telematico "UniEmens-Cig", di effettuare la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

In ogni caso, l'[art. 8](#) co. 6 del DL 41/2021 precisa che al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti in argomento possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'[art. 22-quater](#) del DL 18/2020, sia con le modalità del conguaglio contributivo di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 148/2015.

Blocco dei licenziamenti

L'art. 8 co. 9 e 10 del DL "Sostegni" prevede una proroga dal 31.3.2021 al 30.6.2021 del blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi; tale blocco opererà poi fino al 31.10.2021 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e CISOA con causale emergenziale COVID-19.

Si ricorda che i divieti di licenziamento non trovano applicazione nelle ipotesi già previste dalla legge di bilancio 2021, come ad esempio nel caso in cui i licenziamenti siano motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

art. 1 co. 300 L. 30.12.2020 n. 178

Bozza DL "Sostegni" 19.3.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2021 - "CIG in deroga per tutto il 2021 senza contributo addizionale"

- Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" -

Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini

P. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27.11.2020 **AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Emergenza COVID-19 - Misure di sostegno ai soggetti operanti nelle "zone economiche ambientali" - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 227 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77, con il presente DM sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle "zone economiche ambientali" (ZEA) o nelle aree marine protette, per il periodo di emergenza da COVID-19.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:

- le micro e piccole imprese, come definite dal regolamento UE 17.6.2014 n. 651;
- le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'art. 2 della L. 14.1.2013 n. 4;
- le guide del parco riconosciute ai sensi della L. 6.12.91 n. 394.

I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- avere sede operativa all'interno di una zona economica ambientale od operare all'interno di un'area marina protetta;
- essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;
- avere sofferto una riduzione del fatturato nel periodo tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere attività economiche eco-compatibili, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto;
- non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi del regolamento UE 651/2014;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Importo del contributo

Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può risultare superiore alla perdita di fatturato subita.

Il presente contributo straordinario:

- è cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti "de minimis".

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione del contributo straordinario va presentata:

- al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;
- in via telematica, accedendo al portale <https://www.contributozea.it> mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate.

La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" pubblicato sul suddetto portale.

Termine di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, originariamente fissato al 15.3.2021, è stato prorogato al 14.4.2021 dal DM 12.3.2021.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo straordinario è effettuata:

- dalla società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;
- mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nella domanda, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Controlli

Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo straordinario, procede allo svolgimento di controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Recupero del contributo non spettante

Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero procede alla relativa revoca e al recupero delle risorse erogate, anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Scadenze della settimana

28 marzo 2021, Domenica*

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

29 marzo 2021, Lunedì

IVA

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

30 marzo 2021, Martedì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario - Termine iniziale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Micro, piccole e medie imprese che distribuiscono carburanti nelle autostrade - Inizio presentazione telematica al Ministero sviluppo economico, dalle ore 12.00, delle domande di contributo per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

31 marzo 2021, Mercoledì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali

Datori di lavoro che hanno effettuato lavorazioni "usuranti" nell'anno precedente - Comunicazione alla DPL e agli istituti previdenziali competenti, per consentire ai lavoratori dipendenti il pensionamento anticipato

Soggetti in possesso, entro il 31.12.2021, di determinati requisiti - Presentazione telematica all'INPS della domanda per il riconoscimento del diritto ad un'indennità fino alla pensione di vecchiaia (c.d. "APE sociale")

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Produttori di etichette - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori di imballaggi in sughero - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori o importatori di erogatori meccanici - Termine per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio

Imposte dirette

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi sulle parti comuni

Asili nido, pubblici e privati, e altri soggetti che ricevono rette per frequenza di asili nido - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, delle spese sostenute o dei rimborsi effettuati

Banche e Poste - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei bonifici relativi alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disposti nell'anno solare precedente

Contribuenti, amministratori di condominio o intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione a interventi edilizi del 2020

Enti e Casse assistenziali e Fondi sanitari integrativi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente delle spese sanitarie rimborsate

Enti previdenziali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi previdenziali ed assistenziali

Forme pensionistiche complementari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi di previdenza complementare

Imprese di assicurazione - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il SID, dei dati relativi all'anno precedente dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni)

Imprese sociali già costituite al 20.7.2017 - Termine per adeguarsi alla nuova disciplina del DLgs. 3.7.2017 n. 112, modificando gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine finale di presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

ONLUS, APS, soggetti che svolgono attività nei beni culturali o nella ricerca scientifica - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle erogazioni liberali ricevute o rimborsate nell'anno precedente

Piccole e medie imprese - Presentazione al MISE, mediante PEC, della domanda per il credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nell'anno 2020

Scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e soggetti che erogano rimborsi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle spese scolastiche versate o rimborsate nell'anno precedente

Società e associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A - Presentazione domanda per il credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno precedente

Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente degli interessi passivi e oneri accessori

Soggetti che erogano rimborsi di spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei rimborsi erogati nell'anno precedente, in relazione a ogni studente

Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ciascun decesso

Università statali e non statali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ogni studente, al netto di rimborsi e contributi

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2021", relative al 2020, che contengono dati da utilizzare per la precompilata

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2021", in sostituzione della "Certificazione Unica 2020" già consegnata nel 2020 per cessazione del rapporto

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2021" dei redditi corrisposti nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della "sede telematica" o delle relative variazioni per il ricevimento diretto, o tramite intermediario, dei modelli 730-4

IMU

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omesso versamento e l'omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno 2019, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi legali

IRES e IVA

Enti associativi privati (salvo esclusioni) e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate del modello EAS di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti, in caso di variazioni nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF e relative addizionali

Veterinari o soggetti da loro delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile gennaio-febbraio

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

TASI

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omesso versamento e l'omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno 2019, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi legali

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

01 aprile 2021, Giovedì

Contributo Autorità garante

Soggetti operanti nel settore delle comunicazioni - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2021 e per presentare all'Autorità l'apposita dichiarazione telematica relativa al calcolo del contributo dovuto

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Presentazione della domanda per il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di enti sportivi, effettuati dall'1.7.2020 al 31.12.2020

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al MIBAC della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille IRPEF, per domande presentate entro il 28.2.2021

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

02 aprile 2021, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

05 aprile 2021, Lunedì *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di marzo

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette "Certificazioni Uniche 2021", che contengono dati da utilizzare per la precompilata, al fine di evitare le previste sanzioni

08 aprile 2021, Giovedì

Imposte dirette

Organizzazioni della società civile e soggetti senza fini di lucro - Termine finale, entro le 13.00, per presentare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, tramite PEC, le iniziative per ottenere appositi contributi

09 aprile 2021, Venerdì

IRPEF, IRES e IRAP

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Termine per presentare i modelli integrativi REDDITI 2020 e IRAP 2020, per modificare la richiesta di rimborso del credito d'imposta in opzione per la compensazione

10 aprile 2021, Sabato *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre gennaio-marzo